



**Comune di Ossimo**

- Regolamento Acquedotti -



**REGOLAMENTO PER LA  
GESTIONE DEL SERVIZIO  
ACQUEDOTTO E PER  
L'EROGAZIONE DELL'ACQUA  
POTABILE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Publicato all'albo pretorio del comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

---

## **CAPITOLO PRIMO: GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO**

### **Art.1 - Modalità di gestione**

Fino a diversa disposizione superiore il Comune provvede direttamente al servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Ossimo. La fornitura è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente Regolamento.

### **Art.2 - Sistema di distribuzione dell'acqua**

Il Comune concede di norma solo erogazioni di acqua potabile col sistema a contatore; concede erogazioni anche a bocca libera, sul suolo pubblico o ad uso pubblico, per il servizio di estinzione incendi.

### **Art.3 - Modalità della fornitura**

L'erogazione del servizio può essere a carattere continuativo o temporaneo, per uso pubblico o privato, e viene disciplinata dal presente regolamento.

Anche le acque distribuite dagli acquedotti rurali, siano esse potabili o no, sono parimenti assoggettate alle disposizioni del presente Regolamento.

### **Art.4 - Costruzione della rete idrica**

La rete di distribuzione idrica viene di regola costruita, su suolo pubblico, direttamente dal Comune oppure mediante appalti; eventuali passaggi su suoli privati dovranno essere regolamentati da appositi accordi bonari o convenzioni.

Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite, a richiesta dagli interessati sia in suolo pubblico o su strade e fondi privati, a totale spesa dei richiedenti su progetti presentati dagli stessi, approvati dall'Amministrazione, realizzati da personale specializzato sotto l'alta sorveglianza del Comune. Ultimati tali lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo e presa in carico delle opere da parte del Comune.

Per tutte le nuove diramazioni e allacciamenti dovrà essere realizzato pozzetto con contatore su suolo pubblico a confine con la proprietà.

### **Art.5 - Proprietà delle tubazioni**

Il misuratore di consumi dell'acqua di seguito denominato contatore è sempre di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale posizionate su suolo pubblico sono di proprietà comunale mentre se posizionate su suolo privato sono di proprietà privata.

Esclusivamente per la rete di distribuzione principale (tubazione diametro 80 posta su proprietà privata in partenza dalla Vasca di Feit con scarico nella Vasca principale di Via Belvedere a Ossimo Superiore ed altre reti principali presenti nel territorio) il Comune di Ossimo rimane proprietario della tubazione principale mentre le tubazioni di derivazione a servizio delle singole utenze sono di proprietà privata.

#### **Art.6 - Manutenzione e riparazione degli impianti**

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle tubazioni dalla presa stradale fino al contatore compreso, spettano al Comune per la parte ricadente su area comunale e a carico dell'utente per la parte ricadente su proprietà privata.

L'utente in caso di riparazioni sui tratti di condotta ricadenti su aree di proprietà privata dovrà preventivamente prima dell'inizio dei lavori ottenere l'autorizzazione ad eseguire i medesimi dai competenti uffici comunali.

Se l'utente per il tratto di rete di sua competenza vorrà far eseguire i lavori di manutenzione e/o riparazione al Comune dovrà corrispondere al Comune stesso, prima dell'inizio dei lavori, l'importo necessario per la realizzazione dei medesimi in base al preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico impegnandosi a saldare a consuntivo l'importo necessario per la realizzazione dei lavori.

Qualora il contatore fosse collocato all'interno della proprietà privata, la responsabilità in capo al comune è limitata al confine di proprietà.

Il Comune in caso di guasto alla rete si riserva la facoltà di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua in caso che l'utente non provveda entro 48 ore dalla notifica alla riparazione del guasto se di sua competenza.

Esclusivamente per la rete di distribuzione avente diametro 80 posta su proprietà privata in partenza dalla Vasca di Feit con scarico nella Vasca principale di Via Belvedere a Ossimo Superiore il Comune di Ossimo rimane manutentore della sola tubazione principale.

#### **Art.7 - Interruzione del servizio di erogazione**

Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per interruzione nell'erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere a proprie spese alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.

#### **Art.8 - Priorità nella concessione delle utenze**

Nella impossibilità di soddisfare tutte le utenze, è riservata la priorità alle utenze domestiche come definite all'art.42. del presente Regolamento.

#### **Art.9 - Danni alle condotte e tubazioni in genere**

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, il servizio acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'ubicazione delle condutture stesse.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del =15%= per spese generali.

La riparazione sarà eseguita a spese di chi ha provocato il guasto.

#### **Art.10 - Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione**

E' vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati, di effettuare operazioni e/o lavori alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore dell'utenza.

Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto di manomettere o manovrare le valvole stradali.

### **CAPITOLO SECONDO: FORNITURE PER USO PUBBLICO**

#### **Art.11 - Definizione di impianti per uso pubblico**

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature;
- d) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- e) le bocche antincendio insistenti sul suolo pubblico.

#### **Art.12 - Uso delle fontanelle pubbliche**

L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici ed igienici, escluso tassativamente ogni altro uso.

E' solo ammesso il prelievo con bottiglie, fustini e secchi.

E' vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata escluso per i motivi sopracitati in prossimità delle fontane pubbliche.

#### **Art.13 - Vasche e cisterne pubbliche**

E' vietato utilizzare senza autorizzazione l'acque delle vasche e delle cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinati.

### **CAPITOLO TERZO: FORNITURE AD USO PRIVATO**

#### **Art.14 - Definizione delle utenze private**

Sono considerate utenze private:

- a) quelle per uso domestico;
- b) quelle per uso agricolo;
- c) quelle per uso rurale;
- d) quelle per uso terziario.

Le definizioni delle sopracitate utenze sono riportate nel successivo art.41.

### **Art.15 - Diritto di rifiuto o di sospensione delle forniture per usi diversi da quelli domestici**

Nel caso di forniture di acqua per usi diversi da quello domestico, è in facoltà dell'ente rifiutare o sospendere in qualsiasi momento la somministrazione ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio o sorgano altri gravi motivi che spetta all'ente stesso valutare insindacabilmente.

Nessun diritto, rivalsa o pretesa di risarcimento potrà, in tal caso essere rivendicata dal concessionario.

### **Art.16 - Soggetti intestatari della fornitura**

La richiesta di allacciamento all'acquedotto di norma deve essere presentata dal proprietario dello stabile o dell'azienda o del fondo che si intende servire; nel caso di tariffe agevolate (es. Uso Agricolo) l'intestazione del contratto deve essere riferita all'effettivo occupante dell'immobile, indipendentemente dall'intestatario del titolo abilitativo alla costruzione, e deve riportare anche il consenso scritto del proprietario che con tale atto risponde in solido con l'occupante per morosità, danneggiamenti e abusi.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nullaosta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

**Tutte le utenze di tipo agricolo e rurale (di cui al seguente art.41) verranno fatturate come rurali salvo il diritto, per i soggetti di cui all'art.60 della LR 12/2005 e ss.mm.ii. (Imprenditore Agricolo Professionale e Imprese Agricole) di chiedere l'applicazione della tariffa agevolata consegnando annualmente copia del certificato o della documentazione probante il possesso dei requisiti.**

### **Art.2 - Richiesta di allacciamenti**

Per ottenere nuovi allacciamenti, gli interessati dovranno produrre apposita domanda, corredata da planimetria indicante la rete di distribuzione e gli stacchi richiesti, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 DPR 445 del 28.12.2000, indicante gli estremi del titolo edificatorio o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria, ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione.

La domanda, unica per ogni utenza, dovrà comunque indicare, fra l'altro, il tipo di utenza richiesta con riferimento all'art.41.

Se trattasi di usufruttuario, costruttore, amministratore questi dovrà essere regolarmente autorizzato.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente si sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con scarico in fognature o canali di scarico, in modo tale da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori l'edificio.

L'impianto della distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, è eseguito a cura e spese dell'utente.

### **Art.3 - Oneri di allacciamento – cauzioni – noli – canoni – spese contrattuali**

Accolta la domanda, il richiedente l'utenza dovrà versare, prima della firma del contratto:

- a) un fondo spese di allacciamento pari al preventivo predisposto dall'Ufficio Tecnico per i lavori di posa della tubazione e costruzione del pozzetto con il relativo contatore o per la bocca d'incendio per la tratta richiesta, nonché i necessari ripristini;
- b) un diritto fisso di allacciamento prefissato con apposita delibera dalla Giunta Comunale;

#### **Art.4 - Prescrizioni relative alla esecuzione dei lavori per posa tubazioni acqua**

La condotta dovrà essere posta ad una profondità di almeno di cm. 60 sotto il piano viabile.

Lo scavo dovrà essere eseguito da personale incaricato dall'ente nei tempi stabiliti dai tecnici dell'Ente e secondo le modalità che gli stessi indicheranno.

#### **Art.5 - Accertamento dei consumi**

La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi con periodicità stabilita dall'ente.

La fatturazione avviene sulla base del diritto fisso di utenza e del consumo accertato, applicando le tariffe stabilite e aggiornate periodicamente dalla Giunta Comunale.

#### **Art.6 - Uso bocche antincendio private**

Le bocche antincendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste e/o degli edifici limitrofi.

Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato a denunciare al Comune nel tempo più breve ed in ogni caso entro 48 ore, di aver adoperato la bocca di incendio per l'uso su accennato.

#### **Art.7 - Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi**

Ogni nuovo appartamento avrà una presa d'acqua propria con misuratore, posto su area pubblica.

Nel caso di allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il titolare dell'allacciamento dovrà presentare apposita dichiarazione indicante il numero delle unità servite, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo o occupazione.

#### **Art.8 - Condutture private all'interno della proprietà**

L'impianto di distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata dovrà essere realizzato dall'utente e la sua corretta esecuzione dovrà essere certificata da personale qualificato dietro il rilascio di regolare certificato di collaudo delle opere realizzate.

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno della proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano campagna, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate.

Nessun tubo dell'impianto deve essere posto entro fognie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

#### **Art.9 - Collegamenti di impianti ad apparecchi**

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapori, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze diverse.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno" (disconnettere idraulico).

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

#### **Art.10 - Impianti di pompaggio**

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del servizio acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

#### **Art.11 - Serbatoi**

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua nei serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

### **CAPITOLO QUARTO: MISURAZIONE DEI CONSUMI**

#### **Art.12 - Tipo e calibro dei contatori**

Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall'ufficio in relazione all'utenza.

I contatori sono di proprietà dell'Amministrazione; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

La spesa per la sostituzione, a richiesta, del contatore fa carico all'utente.

#### **Art.13 - Posizione dei contatori**

I contatori dovranno essere collocati su spazio pubblico, in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il Comune.

Dopo il contatore sarà collocato a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

Il confine di competenza della manutenzione coincide con il filo strada comunale.

In tal caso la manutenzione eseguita a cura degli addetti al Servizio Acquedotto, sono a carico del Comune per la parte di impianto di proprietà comunale e a carico dell'utente per la parte privata.

L'utente per la parte di acquedotto danneggiata ricadente su proprietà privata potrà eseguire in proprio i lavori di manutenzione e/o riparazione, alla conclusione degli stessi dovrà essere predisposto verbale di collaudo da presentare al servizio acquedotto.

Questa norma si applica anche agli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Comune.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore o del rubinetto di arresto.

Ove l'utente non vi provveda entro 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione, ovvero l'esecuzione diretta da parte dell'Ente con spese a carico dell'utente, incrementate del 15% per spese generali.

#### **Art.2 - Contatori in fabbricati con più utenze**

Dove possibile ogni utenza deve essere munita di apposito contatore posizionato su suolo pubblico.

Nei fabbricati con più utenze dove non è possibile collocare su suolo pubblico tutti i contatori sarà autorizzata la messa in opera di un unico contatore che verrà intestato all'amministratore dello stabile ed al quale verranno intestate le relative fatture relative ai costi di erogazione dell'acqua potabile.

Nei fabbricati esistenti alla data di approvazione del presente regolamento (condomini con contatori all'interno di ogni singola unità immobiliare) l'ente gestore dell'acquedotto può provvedere alla messa in opera di un unico contatore possibilmente su area Comunale, onde garantire un facile accesso agli operatori incaricati della lettura, sarà compito dei proprietari dell'edificio suddividersi tra loro i consumi effettuati; l'eventuale nolo di contatore previsto come tariffa fissa annuale verrà però calcolato per ogni singola utenza.

#### **Art.3 - Custodia dei contatori**

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento.

#### **Art.4 - Incuria e manomissione del contatore**

Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione del contatore sono a carico dell'utente, che per casi più gravi potrà anche essere sospeso dall'utenza.

#### **Art.5 - Verifica dei contatori a richiesta dell'utente**

A richiesta dell'utente, l'ufficio provvederà alle opportune verifiche.

Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente, sulla base delle risultanze di prova del contatore, con eventuale rimborso del non dovuto.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza di Legge l'utente rimborserà le spese di verifica da quantificarsi dal servizio acquedotto.

#### **Art.6 - Difettosa o mancata misurazione dei consumi**

Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare il consumo sarà commisurato dalla media delle ultime 3 letture regolari effettuate dall'Amministrazione Comunale.



#### **Art.7 - Abbuoni per perdite occulte**

Quando l'utente all'atto del ricevimento della bolletta rileva un consumo eccezionale di acqua, rispetto agli esercizi precedenti, e tale consumo sia dovuto ad una perdita la cui individuazione è stata resa difficile perché derivante da una tubazione interrata o comunque di non immediata rilevazione, può chiedere un abbuono per perdite occulte, inoltrando al Comune apposita domanda entro trenta giorni dal ricevimento della bolletta in contestazione.

Il Comune, previa verifica a mezzo dei propri tecnici della validità della richiesta, addebiterà all'utente, con le tariffe in vigore, un quantitativo di acqua pari a quello consumato nello stesso periodo dell'anno precedente e con la tariffa base in vigore il quantitativo consumato in eccedenza.

L'agevolazione prevista nel presente comma potrà essere concessa dal Comune ove se ne ravvisino valide giustificazioni di norma solo una volta per tutta la durata del contratto.

#### **Art.8 - Rimozione e spostamento dei contatori – divieto**

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente, da calcolare di volta in volta dall'ufficio competente oppure su rilascio di autorizzazione.

### **CAPITOLO QUINTO: CONTRATTI DI FORNITURA**

#### **Art.9 - Titolarità della concessione**

Il titolare firmatario della concessione o contratto con tutte le conseguenti responsabilità è normalmente il proprietario dell'edificio, dell'alloggio, dell'azienda o del fondo da servire.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste e per qualunque scopo.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

#### **Art.10 - Contratto di utenza**

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli modelli predisposti dall'Amministrazione.

Il contratto deve fare riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza e accettazione delle norme regolamentari anche se non allegate.

#### **Art.11 - Forniture provvisorie**

A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi.

Tali forniture verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata di un anno.

In caso di richiesta di fornitura per cantiere edile, l'erogazione avrà durata uguale alla validità del titolo edificatorio e dovrà essere trasformato a fornitura definitiva prima della scadenza del termine di cui sopra.

L'allacciamento definitivo potrà solo avvenire, però, se e quando l'interessato potrà produrre il certificato di agibilità.

Le condizioni necessarie per il rilascio di forniture provvisorie sono le seguenti:

- 1) che sia versato un fondo per le spese di allacciamento pari al preventivo predisposto dall'Ufficio Tecnico per i lavori di posa della tubazione con il relativo contatore ed i necessari ripristini.

- 2) versamento di un diritto fisso di allacciamento prefissato con delibera dalla Giunta Comunale.
- 2) che sia applicata la tariffa annuale corrispondente a quella dell'utenza in cui rientra la fornitura;

#### **Art.12 - Durata dei contratti di fornitura**

I contratti di fornitura sono di norma a tempo indeterminato, salvo recesso da attuarsi con disdetta di una delle parti con preavviso scritto di un mese.

Tutte le spese inerenti i contratti sono a carico dell'utente.

#### **Art.13 - Modalità per il recesso dal contratto**

Nel caso di vendita dello stabile, di cessione dell'esercizio o della locazione, l'utente cessante continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti finché il suo successore non abbia stipulato un nuovo contratto a nome proprio (o voltura del contratto in essere), salvo che abbia dato disdetta del contratto a termini dell'art.4 e che siano state saldate le pendenze economiche con il Comune per il consumo dell'acqua.

### **CAPITOLO SESTO: CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI**

#### **Art.14 - Diritto fisso e Consumo annuo**

Per ciascuna erogazione a contatore è fissato un canone di diritto fisso da corrispondersi indipendentemente dal consumo annuo, definito dalla Giunta Comunale nelle deliberazioni delle tariffe dell'acquedotto; tale diritto fisso è determinato dal tipo delle utilizzazioni per le quali la derivazione è costituita:

- A) Per le utenze destinate ad usi domestici
- B) Per le erogazioni ad uso agricolo
- C) Per le erogazioni ad uso rurale
- D) Per le erogazioni ad uso terziario

I quantitativi consumati dovranno essere pagati secondo la relativa classe di consumo.

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo di regola nei mesi estivi secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal Comune.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese di lettura.

Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

L'Amministrazione potrà stabilire anche altri sistemi di lettura del contatore con auto-lettura.

#### **Art.15 - Tariffe acqua – ruoli di riscossione**

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

- a) USO DOMESTICO – Si considera destinata a uso domestico l'acqua utilizzata per alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici.

- b) USO AGRICOLO – E' l'acqua destinata alle attività di allevamento degli animali, frutticoltura, orticoltura o all'attività agricola e rurale in genere da parte dei soggetti di cui all'art.60 della LR 12/2005 e ss.mm.ii. (Imprenditore Agricolo Professionale e Imprese Agricole)
- c) USO RURALE - E' l'acqua destinata alle attività di allevamento degli animali, frutticoltura, orticoltura o all'attività agricola e rurale in genere da parte di soggetti NON in possesso dei requisiti di cui all'art.60 della LR 12/2005 e ss.mm.ii. (Imprenditore Agricolo Professionale e Imprese Agricole).
- d) USO TERZIARIO – E' l'acqua destinata ad usi diversi da quelli indicati ai punti a) e b) e c)

Ai fini dell'applicazione delle tariffe i requisiti di cui ai precedenti commi b) e c) devono essere posseduti dall'UTILIZZATORE della fornitura, indipendentemente dalla proprietà dell'immobile o del fabbricato servito.

#### **Art.16 - Prezzo dell'acqua**

La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dalla Giunta Comunale.

La riscossione avrà luogo a mezzo ruoli.

Gli Edifici Comunali e gli Edifici Parrocchiali sul territorio comunale sono esonerati dal pagamento del canone.

Per le utenze di acqua non potabile (leggasi: Acquedotti Rurali), il prezzo di vendita al consumo è fissato nella stessa misura per la fornitura di acqua potabile.

#### **Art.17 - Sospensione della fornitura per morosità**

Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi nel termine di giorni quindici dalla data di recapito della stessa.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione provvederà all'invio di un sollecito al pagamento della fornitura, con maggiorazione degli interessi di mora, diritti e bolli.

Ove l'utente non provveda al saldo del credito dell'Amministrazione nel termine di quindici giorni dalla notifica del sollecito, si provvederà alla chiusura dell'utenza, che non verrà riattivata se non dopo che l'utente abbia regolarizzato la pendenza.

#### **Art.18 - Risoluzione di diritto delle concessioni**

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, dopo tre mesi dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

#### **Art.19 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione**

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Sono comunque a carico dell'utente, in base a preventivo, le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

#### **Art.20 - Portata garantita**

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il Comune non garantisce una portata minima di erogazione.

Il servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurata alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

#### **Art.21 - Perdite, danni, responsabilità**

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

#### **Art.22 - Manomissioni alle condutture e misuratori**

Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli, in merito alle modalità e divieti di utilizzazione dell'impianto dell'acqua fornita, è fatto divieto agli utenti:

- a) di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura, e di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
- b) di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari o di altri inquilini, quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura;
- c) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

#### **Art.23 - Variazione delle tariffe e del regolamento**

L'ente si riserva la facoltà di modificare, ove necessari, le tariffe e le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione all'utenza mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.

Nel caso l'utente non receda dal contratto, entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione, le comunicazioni si intendono tacitamente accettate anche per i contratti stipulati prima delle modifiche regolamentari o di tariffa.

#### **Art.24 - Azioni giudiziarie**

Per qualsiasi controversia che sorgesse tra il Comune e gli utenti è competente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune.

### **CAPITOLO SETTIMO: DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art.25 - Penalità**

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03 Marzo 1934, n. 383, qualora non diversamente stabilito nel regolamento stesso, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, secondo la gravità dei fatti.

La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dalla Giunta Comunale, e dovrà essere pagata al costo corrispondente.

L'Amministrazione ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finché ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.

#### **Art.26 - Validità della fatturazione**

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonerano l'utente dal pagamento della fattura che sarà poi successivamente rimborsata qualora l'oggetto del reclamo sia stato appurato e confermato dall'Ente.

#### **Art.27 - Regolamento come normativa contrattuale**

Le norme del presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione, ancorché non materialmente allegato allo stesso.

#### **Art.28 - Tasse ed imposte**

Qualunque tassa od imposta che venisse applicata sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi di misurazione, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

#### **Art.29 - Sanzioni Amministrative**

Fermo restando il valore minimo e massimo delle sanzioni amministrative dalle vigenti disposizioni di legge viene demandato alla Giunta Comunale l'adozione di apposito documento contenente l'entità delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazioni di disposizioni contenute nel presente regolamento.

#### **Art.30 - Applicabilità del diritto comune**

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

#### **Art.31 - Decorrenza e inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo, ad avvenuta approvazione.

E' demandata alla Segreteria l'incarico di inserire il presente Regolamento nella raccolta dei Regolamenti Comunali.